

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.*
- 2) *ED sopporterà un terzo delle proprie spese.*
- 3) *L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese nonché due terzi delle spese sostenute da ED.*

⁽¹⁾ GU C 184 del 16.6.2014 (causa inizialmente iscritta al ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-35/14 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea l'1.9.2016).

Ordinanza del Tribunale del 24 novembre 2016 — ED/EUIPO**(Causa T-520/16)** ⁽¹⁾**«Funzione pubblica — Agente temporaneo — Telelavoro — Domanda di proroga — Diniego — Ricorso — Susseguente concessione di invalidità — Non luogo a statuire»**

(2017/C 022/51)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* ED (Barcellona, Spagna) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Lukošūītė, agente)**Oggetto**

Domanda di annullamento, presentata ai sensi dell'articolo 270 TFUE, della decisione dell'EUIPO del 15 gennaio 2014 recante rigetto della domanda della ricorrente del 26 settembre 2013 di essere autorizzata, in sostanza, a continuare il telelavoro da Barcellona (Spagna) fino ad avvenuta guarigione, e della decisione del presidente dell'EUIPO del 3 giugno 2014 recante rigetto del suo reclamo del 7 febbraio 2014.

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.*
- 2) *ED sopporterà un terzo delle proprie spese.*
- 3) *L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese nonché due terzi delle spese sostenute da ED.*

⁽¹⁾ GU C 7 del 12.1.2015 (causa inizialmente iscritta al ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-93/14 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea l'1.9.2016).

Ricorso proposto il 28 settembre 2016 — Enrico Colombo e Giacomo Corinti/Commissione**(Causa T-690/16)**

(2017/C 022/52)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti***Ricorrenti:* Enrico Colombo SpA (Sesto Calende, Italia), Giacomo Corinti (Ispra, Italia) (rappresentanti: R. Colombo e G. Turri, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare il provvedimento di aggiudicazione, di estremi e contenuti non noti e comunicato con nota in data 20 luglio 2016 Ref. Ares (2016) 371182, con il quale la Commissione europea, JRC — Gestione del sito di Ispra ha aggiudicato la procedura di appalto JRC/IPR/2016/C.4/0002/OC relativa ad un accordo quadro per lavori di costruzione e manutenzione di condotte idriche e sottocentrali di riscaldamento/raffrescamento presso il Centro Comune di Ricerca di Ispra, all'offerta presentata dalla concessionaria;
- Annullare la nota in data 20 luglio 2016 Ref. Ares (2016) 371182 con la quale la Commissione europea, JRC — Gestione del sito di Ispra ha comunicato l'esito del procedimento di gara;
- Annullare i verbali di gara in data 13 maggio 2016 e in data 28 giugno 2016;
- Provvedere, in via principale, al risarcimento del danno subito, in forma specifica, anche attraverso la dichiarazione di nullità, di annullamento o d'inefficacia del contratto, di contenuto ed estremi non noto, sottoscritto in data 19 agosto 2016 tra la Commissione e la concessionaria, con successivo subentro;
- Provvedere, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente in misura pari a euro 500 000,00 o in quella diversa misura, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, come motivi d'impugnazione, la violazione degli articoli 105 e 107 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU 2012 L 298, pag. 1), la violazione della *Lex specialis* riguardante la gara in questione, la violazione del principio di *par conditio* e del giusto procedimento, nonché la commissione nella fattispecie di uno sviamento di potere.

Si fa valere a questo riguardo che l'offerta presentata dalla concessionaria avrebbe dovuto essere esclusa stante il mancato possesso di requisiti di capacità giuridica e tecnica richiesti dalla *Lex specialis*.

Ricorso proposto il 22 ottobre 2016 — QH/Parlamento

(Causa T-748/16)

(2017/C 022/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: QH (Woluwé-Saint-Pierre, Belgio) (rappresentanti: N. Lhoëst e S. Michiels, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 26 gennaio 2016, recante rigetto della domanda di assistenza del ricorrente e, di conseguenza, annullare la decisione del 12 luglio 2016 con cui è stato respinto il suo reclamo, nonché riconoscere al ricorrente il diritto al risarcimento del danno che asserisce di aver subito.